

## APPROFONDIMENTO

### TOTALIZZAZIONE/CUMULO/RICONGIUNZIONE/COMPUTO

Fino all'anno 1979 (legge n. 29) nel nostro ordinamento, ogni Cassa, Gestione o Fondo incamerava i contributi

e questi restavano nella Cassa anche se non producevano prestazioni (i cd "silenti"). Unica eccezione il regime

pubblico, con la possibilità per chi cessava dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, di trasferire la contribuzione nell'AGO (legge n. 322/1958).

Con il tempo, soprattutto sotto la spinta dell'UE, molto attenta a garantire la libera circolazione dei lavoratori

si è progressivamente realizzata una "liberazione" delle contribuzioni che sono tornate nella disponibilità di chi le ha versate e consente di tener conto di tutti i contributi versati.

Nel tempo si sono succedute la ricongiunzione (1979), la totalizzazione (1996), il cumulo contributivo (2012),

il computo nella Gestione separata (1996), il cumulo dei contributi versati nel F.P.L.D. e la contribuzione nelle

Gestioni dei lavoratori autonomi (1966). Normative ancora vigenti.

### RICONGIUNZIONE

La legge n. 29/1979 fu la prima disposizione a consentire il trasferimento della contribuzione nel FPLD (art. 1), gratuitamente, o ad altra cassa diversa dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 2), a titolo oneroso,

per ottenere un'unica pensione. La differenza di trattamento (gratuito/oneroso) era determinata dalla volontà del legislatore di "invogliare" ad unificare nell'INPS, già nell'ottica che questi diventasse il principale Ente previdenziale italiano. Si delineava l'idea del "superINPS".

La ricongiunzione è consentita sia al lavoratore dipendente che autonomo, nel senso che si possono trasferire

anche i contributi delle Gestioni dei lavoratori autonomi (a titolo oneroso con sconto).

Per i dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale collocati presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (art. 6) la ricongiunzione è gratuita.

Dal 1990 (legge n. 45/1990) anche i liberi professionisti possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

Dal 1° luglio 2010, le ricongiunzioni dell'art. 2, diventano onerose (legge n. 122/2010) e l'istituto della ricongiunzione perde la sua importanza.

Per approfondimenti allegato n. 1 (Ricongiunzione verso gestioni previdenziali private).

>>>> La contribuzione versata alla Gestione separata presso l'INPS non è ricongiungibile con alcuna altra contribuzione.

### TOTALIZZAZIONE

Dall'anno 1996, la legge n. 335/1995, introduce la totalizzazione che si basa su presupposti diversi rispetto a

quelli della ricongiunzione. Non si unificano le posizioni assicurative con conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra, bensì ogni gestione eroga in via autonoma all'assicurato, in possesso del requisito dell'età pensionabile, nonché di quello dell'anzianità contributiva, una quota di pensione in relazione ai contributi versati e secondo il proprio ordinamento.

Si applica in maniera integrale ai soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 (art. 1, c. 12, della legge n. 335/1995) nonché ai soggetti, già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie alla suddetta

data, che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo. In presenza di un diritto autonomo,

l'interessato ha la facoltà di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

Successivamente più volte modificata e integrata fino al 1° gennaio 2012 (legge n. 214/2011) che è il regime attualmente vigente.

**> Requisiti dal 2019**

>> Pensione vecchiaia 66 anni d'età/20 anni di contribuzione Finestra 18 mesi

>> Pensione anticipata 41 anni di contribuzione Finestra 21 mesi

L'importo della pensione è determinato "pro-quota" e l'importo complessivo derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS.

Per approfondimenti allegato n. 2 (Totalizzazione dei contributi).

Al pari di quella italiana la totalizzazione in regime internazionale consiste nel cumulo di periodi assicurativi italiani non coincidenti con quelli risultanti in Stati esteri membri dell'UE. Non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini del diritto alla prestazione, di tutti i contributi versati nei Paesi UE dove l'interessato ha lavorato.

Per poter procedere alla totalizzazione di contribuzione di Paesi UE è previsto il requisito minimo di un anno di assicurazione (52 settimane).

Per le regole di conversione in abito UE, l'INPS ha emanato la circolare n. 88/2010.

Accertato il diritto in totalizzazione, la normativa applicabile è quella del Paese che liquida la prestazione.

Le pensioni sono pagate direttamente dagli Enti nazionali.

**CUMULO CONTRIBUTIVO**

L'intervento in materia di ricongiunzione della legge n. 122/2010, fa presto sentire le proprie nefaste conseguenze ed il legislatore interviene nuovamente introducendo il cumulo dei periodi assicurativi (legge n.

228/2012, facoltà esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) nonché, dal 2017, anche dagli iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti ecc.). Detta facoltà è preclusa nel caso di versamenti presso il Fondo Clero.

Il cumulo non implica il versamento di oneri a carico del richiedente, né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra, ha ad oggetto per intero tutti i periodi assicurativi, versati nelle varie gestioni e utilizzato, da parte del soggetto interessato, ai fini della liquidazione di una delle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia; trattamenti di inabilità; liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di soggetto assicurato, deceduto prima di avere acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo; dal 2017 pensione anticipata.

Il cumulo non è consentito per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità.

Condizioni per l'esercizio del cumulo sono: non essere titolare di trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate al cumulo; non aver maturato il diritto autonomo (da individuare rispetto ad ogni singola

gestione) al trattamento pensionistico in una delle forme assicurative oggetto del cumulo.

Il trattamento pensionistico di vecchiaia è liquidato in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi di cui alla legge n. 214/2011, più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le differenti gestioni presso cui sono stati versati i contributi. Anche la decorrenza della pensione di vecchiaia segue le regole previste dalla legge n. 214/2011 e, pertanto, il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi o, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di pensione.

Le forme assicurative interessate al regime di cumulo, ciascuna per la parte di propria competenza, liquidano

il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da

ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il sistema di calcolo da applicare (retributivo, misto o contributivo) è stabilito, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, tenendo conto di quanto complessivamente versato nelle diverse gestioni assicurative, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. La quota

di pensione relativa ai periodi versati dal 1° gennaio 2012 è, comunque, calcolata con il sistema di calcolo contributivo (art. 24, c. 2, della legge n. 214/2011).

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro-quota devono sempre essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

(Per ulteriori approfondimenti vedi INPS circolare n. 120/2013 e INPS circolare n. 140/2013).

**CUMULO DEI CONTRIBUTI VERSATI NEL F.P.L.D. e la contribuzione nelle GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI: ARTIGIANI, COMMERCianti, CDCM**

Da non confondere con il cumulo contributivo ex lege n. 232/2016.

Ai fini pensionistici (diritto e misura) è possibile far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma e quelli dell'Assicurazione generale obbligatoria. La pensione viene liquidata nella Gestione speciale, in cui l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo (art. 21, della legge n. 613/1966). Chiarimenti circa l'operatività dell'istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 613/1966 e dell'istituto di cumulo disciplinato dalla legge n. 228/2012: INPS mess. n. 7145/2015.

Per quanto riguarda la determinazione della misura della prestazione pensionistica, secondo l'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali degli autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'AGO per l'invalidità, vecchiaia e

superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizioni alle rispettive gestioni, e della quota di pensione calcolata con le norme dell'AGO, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Gli oneri relativi a dette quote sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

>>>>> Attenzione. In passato ricorrere ai contributi autonomi per ottenere la pensione era una disgrazia (basti pensare alla differenza di età per la pensione di vecchiaia) oggi non è più così (a parte gli assegni familiari, 10 euro) per cui pensateci bene e non buttatevi subito e solo per il diritto nei dipendenti.

#### COMPUTO

Nella Gestione separata, per il diritto e la misura della pensione, vige la facoltà di computo (art. 3, del D.M. n. 282/1996), dei periodi presso il F.P.L.D., le forme esclusive e sostitutive della medesima e le Gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Possono essere accentrati nella gestione

separata tutti i contributi presenti nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex INPDAP, ex ENPALS e negli altri fondi sostitutivi dell'AGO. Non possono, invece, formare oggetto di computo i periodi con iscrizione alle casse professionali né quelli versati presso il Fondo Clero.

Il lavoratore deve avere almeno un contributo mensile presso la gestione separata, possedere un'anzianità contributiva nelle gestioni coinvolte nel computo pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati successivamente al 1° gennaio 1996 unitamente al possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

È

necessario, altresì, che il lavoratore abbia un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. Il computo può essere utilizzato anche laddove il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate o risulti già titolare di trattamento pensionistico. La "facoltà" si esercita a domanda al momento della presentazione della domanda di pensione. Con l'esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell'ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, trovano applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.